**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502**

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale n. 305 del 30 dicembre 1992

TITOLO V
PERSONALE

 Art. 16.

 Formazione

 1. (( La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica

la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita'

mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita'

di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita'

operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale

assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con

autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile

della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle

responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di

formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni

periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina )).

 Art. 16-bis

 (Formazione continua)

 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende

l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.

l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di

diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,

formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per

tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La

formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare

le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i

comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e

tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,

sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio

sanitario nazionale.

 2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione

specifica per i diversi profili professionali, attraverso la

partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da

istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente

decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi

clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e

di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata

sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,

in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano

sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e

secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.

16-ter.

 (( 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori

delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione

continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita'

formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato

parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di

consigliere regionale. ))

Art. 16-ter

 Commissione nazionale per la formazione continua

 1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' nominata una Commissione

nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.

La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta

da quattro vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della

salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato

dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici

chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri, di cui due

designati dal Ministro della salute, due dal Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro

per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita',

uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza

permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome,

due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e

degli odontoiatri uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei

farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici

veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri

professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno

dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle

associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui

all'`articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle

associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui

all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle

associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui

all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla

Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione

nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione

nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono

disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie

professionali interessate in ordine alle materie di competenza della

commissione.

 2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione

pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonche' gli

Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi

formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla

elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi

percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti

formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori

in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione

dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i

criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle

esperienze formative. La Commissione definisce altresi' i requisiti

per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei

soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e

procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

 3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli

ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e

alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione

continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di

interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi

formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di

formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2.

Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form-

ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di

garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi

regionali di formazione continua. ()

------------------

AGGIORNAMENTO

 La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che "sono abrogate le

disposizioni di cui al presente articolo incompatibili con i commi da

357 a 360 dell'art. 2 della stessa L. n. 244/2007".

 Art. 16-quater.

 (( (Incentivazione della formazione continua)

 1. La partecipazione alle attivita' di formazione continua

costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'

professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per

conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita'

sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale

dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di

penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel

triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito

dalla Commissione nazionale.

 3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del

personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella

struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e

il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito

essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del

Servizio sanitario nazionale. ))

 Art. 16-quinquies

 Formazione manageriale

 1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito

necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni

di direzione sanitaria aziendale e per (( la direzione di strutture

complesse )) per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari,

farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. (( . . . . . . ))

tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la

frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo

accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a

livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove

necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla

Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di

cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.

Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto

superiore di sanita' attiva e organizza i corsi per i direttori

sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area

di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale.

 3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della

commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per

l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento

all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di

finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e

all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei

servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attivita'

didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con

cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

 4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale

interessato.

 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al

personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie

locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo

4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si

applicano, altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche

indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica

10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina

sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al

presente decreto.

 Art. 16-sexies.

 (( (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)

 1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia

autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture

distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita'

stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali

riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e

dell'aggiornamento del personale sanitario.

 2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti

ospedali, distretti e dipartimenti le attivita' formative di

competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di

coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario

nazionale che collaborano con l'universita' al fine della formazione

degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico,

tecnico e della riabilitazione. ))